

Publicato il 31/05/2021

N. 00498/2021REG.PROV.COLL.
N. 00446/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 446 del 2021, proposto da Technital s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Sterrantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1047/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi *ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020*, così come modificato dall'*art. 6 del d.l. n. 44/2021*, il Cons. Sara Raffaella Molinaro;

Udito per le parti l'avvocato Daniele Sterrantino;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'*art. 60 cod. proc. amm.*;

1. La controversia riguarda l'esclusione di un raggruppamento verticale dalla procedura di gara per l'affidamento dei *“Servizi di architettura e ingegneria, in due lotti, per la redazione dei progetti di gestione di n. 8 invasi (Arancio, Furore, Gorgo, Lentini, Paceco, Ponte Barca, San Giovanni e Santa Rosalia) ex art. 114 del d.lgs. 152/2006, corredati di piani operativi e studi di valutazione ambientale, previa esecuzione di rilievi topo-batimetrici e caratterizzazione di acque e sedimenti, per l'individuazione di interventi finalizzati al recupero di capacità di invaso e funzionalità idraulica di detti serbatoi artificiali gestiti dalla Regione siciliana”* (CUP: G97I19000440002 CIG LOTTO 1: 8294974D14 CIG LOTTO 2: 8294989976).

In particolare, in seguito alla seduta pubblica del 23.9.2020 (verbale di gara n. 3), è stato adottato il provvedimento di esclusione del *costituendo* raggruppamento fra Technital s.p.a. (di seguito: “Technital”) e Geonautics s.r.l.

Tenutasi la successiva seduta pubblica del 2.10.2020 (verbale di gara n. 6) e la seduta riservata svoltasi lo stesso giorno (verbale di gara n. 7) è stata respinta l'istanza di riammissione presentata dal raggruppamento escluso.

2. Technital, in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento con Geonautics s.r.l., ha impugnato al Tar Sicilia - Palermo i suddetti atti, oltre al bando e al disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di determinare - a pena di esclusione – l'esclusione della possibilità di presentare offerta di gara in RTI di tipo verticale.

3. Con sentenza 1.4.2021 n. 1047 il Tar ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte irricevibile.

4. Con ricorso n. 446 del 2021 la sentenza è stata appellata da Technital in proprio e in qualità di capogruppo del raggruppamento con Geonautics s.r.l. davanti a questo CGARS. Al ricorso è stata allegata istanza cautelare.

5. Nel giudizio di appello si sono costituiti la Presidenza della Regione Siciliana, chiedendo l'estromissione, e l'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità.

6. Alla camera di consiglio del 26.5.2021 la causa è stata definita ai sensi dell'art. 60 c.p.a., così come disposto dall'art. 25 del d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla legge 18.12.2020, n. 176, così come successivamente modificato dall'art. 1 comma 17 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.

7. L'appello è meritevole di accoglimento.

7.1. In via pregiudiziale si estromette, su istanza di parte, la Presidenza della Regione Siciliana, permanendo in giudizio, pertanto, quale Amministrazione resistente l'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità che ha bandito e gestito la procedura oggetto di controversia.

8. L'impugnazione è articolata in due motivi.

Il Collegio principia a scrutinare la prima e assorbente censura.

9. Con la prima doglianza l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha respinto il motivo fondato sulla sussistenza della distinzione nella legge di gara fra prestazioni principali e secondarie.

Atteso che l'esclusione del raggruppamento verticale appellante è stata giustificata dall'asserita mancanza di detta distinzione, la presenza della medesima nella *lex* di gara renderebbe illegittimo il provvedimento espulsivo.

10. L'art. 48 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) prevede che *“Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”*.

Dopo avere indicato la tipologia del raggruppamento orizzontale come *“quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”*, la stessa disposizione precisa che *“le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”*.

La distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate. Ciò in quanto essa *“poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l'a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'a.t.i. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”* (Ad. plen. 13.6.2012 n. 22).

Sussiste la possibilità di ammettere a gara i raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, essendo precluso al partecipante alla gara di *“procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie”*, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale (Cons. St., sez. V, 24.2.2020 n. 1381, così anche Cons. St., sez. V, 4.5.2020 n. 2785, richiamata da entrambe le parti e relativa all’ammissibilità di un raggruppamento misto).

Tale divieto si giustifica anche in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, di cui all’art. 48 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, posto che *“per i raggruppamenti verticali, [...] la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l’individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l’indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara”*.

Dalla *lex specialis* risulta quanto segue.

Il paragrafo 4.1 del disciplinare di gara, recante l’oggetto dell’appalto, e in tal ambito la tabella 4.1.1. (*“prestazioni oggetto dell’appalto”*), contengono una precisa descrizione delle attività oggetto di affidamento, che vengono suddivise in 3 tipologie: redazione del progetto (punto 1: *“Redazione del progetto di gestione dell’invaso, ex art. 114 del D. Lgs. 152/2006 e D.M. 30/06/2004, corredato del primo piano operativo stralcio e dei successivi piani previsti da cronoprogramma nonché, ove necessario, dello studio di valutazione di incidenza ambientale”*), rilievi batimetrici e topografici (punto 2: *“Rilievi batimetrici e topografici per la configurazione e*

quantificazione del volume di interrimento del serbatoio artificiale e annesse opere di derivazione, dissipazione e restituzione”) e indagini, campionamenti e prove di laboratorio (punto 3: *“Indagini, campionamenti e prove di laboratorio per la caratterizzazione dell’acqua e dei sedimenti presenti nel serbatoio artificiale e annesse opere di derivazione, dissipazione e restituzione”*).

A ciascuna delle tre dette attività corrispondono tre differenti corrispettivi, quantificati dallo stesso disciplinare di gara (tabelle 5.1.1 e 5.1.2), per entrambi i lotti.

Quanto al lotto 1, rispettivamente, euro 121.000,500, euro 65.000,00 ed euro 63.000,00, per un totale di euro 249.500,00.

Quanto al lotto 2, rispettivamente, euro 72.900,00, euro 70.000,00 ed euro 48.000,00, per un totale di euro 190.900,00.

Emerge quindi dalla *lex specialis* come la stazione appaltante abbia suddiviso l’oggetto dell’appalto in tre attività, non limitandosi ad elencarle (Cons. St. 7.10.2020 n. 5936, riferito a un caso di appalto del servizio di riscossione dei tributi, con previsione di ulteriori servizi strumentali e facoltativi) ma evidenziando le specifiche prestazioni che caratterizzano ognuna di esse e il corrispettivo economico delle medesime.

Fra di esse si rileva che la prestazione n. 1, redazione del progetto, così come specificata, qualificata e differenziata dalle altre due tipologie di attività da parte della stessa stazione appaltante, è volta proprio ad assicurare l’esecuzione dell’attività che caratterizza l’appalto, qualificato in termini di *“Redazione dei progetti di gestione degli invasi, piani operativi ed eventuali studi di valutazione ambientale, previa esecuzione di rilievi topo-batimetrici e caratterizzazione di acque e sedimenti per gli invasi”* (così il bando) e in termini di *“Servizi di architettura e ingegneria, in due lotti, per la redazione dei progetti di gestione di n. 8 invasi ex art. 114 del d.lgs. 152/2006, corredati di piani operativi e studi di valutazione ambientale, previa esecuzione di rilievi topo-batimetrici e*

caratterizzazione di acque e sedimenti, per l'individuazione di interventi finalizzati al recupero di capacità di invaso e funzionalità idraulica di detti serbatoi artificiali gestiti dalla Regione siciliana” (così il disciplinare). Anche in termini economici, elemento che concorre a definire un'attività come principale ai sensi dell'art. 48 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale la mandataria esegue la prestazione di servizi o di forniture indicati come principali *“anche in termini economici”*, la prestazione n. 1 corrisponde alla previsione di un corrispettivo maggiore rispetto alle prestazioni n. 2 e n. 3 (rispettivamente euro 121.000,500 per il lotto 1 ed euro 72.900,00 per il lotto due, a fronte di euro 65.000,00 ed euro 63.000,00 per il lotto 1 ed euro 70.000,00 ed euro 48.000,00 per il lotto 2). Nelle stesse tabelle 5.1.1 e 5.1.2 del disciplinare di gara è precisato che la redazione del progetto di gestione, cioè la prima tipologia di attività in cui la stazione appaltante scorpora l'affidamento a base di gara, ha un importo quantificato sulla base del d.m. 17.6.2016, il regolamento recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, mentre le altre due attività sono stimate *“a corpo in analogia con interventi similari”*, non trovando corrispondenza nelle attività di cui al predetto regolamento dei servizi di ingegneria: indipendentemente dal fatto che il d.m. 17.6.2016 sia richiamato con riferimento all'art. 6 (così l'Amministrazione nella memoria depositata in giudizio), si evidenzia comunque come le modalità di determinazione del corrispettivo economico siano state difformi fra l'attività di cui al punto 1) della tabella 4.1.1. e le attività di cui ai successivi punti 2) e 3).

Né depone in senso contrario la circostanza che il paragrafo 4.1 e le tabelle 4.1.1, 5.1.2 e 5.2.2 del disciplinare descrivono le prestazioni indicando un unico codice prevalente CPV (Common Procurement Vocabulary), il CPV 71340000-3.

Il CPV, infatti, introdotto con il regolamento 5.11.2002 n. 2195, è funzionale a delineare un vocabolario unico di identificazione degli appalti oggetto di gara in modo da consentire l'apertura e la trasparenza degli appalti pubblici europei evitando che l'utilizzo di nomenclature identificative differenti a seconda delle realtà locali degli stati membri limiti di fatto le possibilità di accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici. In tale contesto l'utilizzo di un unico codice, il CPV 71340000-3, associato ai "Servizi di ingegneria integrati", avendo essenzialmente una finalità descrittiva, non è di per sé solo idoneo a incidere a monte, sulla qualificazione dell'appalto, anche in ragione delle necessità di sintesi che lo connotano e dell'esigenza allo stesso sottesa (funzionale agli operatori del settore per conoscere gli appalti di interesse).

Così illustrato il contenuto della *lex specialis* emerge dalla medesima come la stazione appaltante abbia suddiviso l'oggetto dell'appalto in tre attività, con la conseguenza che il raggruppamento Technital ha potuto formulare la propria offerta considerando le attività così come differenziate dall'Amministrazione, anche in assenza di una esplicita qualificazione delle medesime in termini di prestazione principale e prestazioni secondarie, non avendo invece esso stesso provveduto di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione (attività stigmatizzata dalla giurisprudenza sopra richiamata).

In tal senso non risulta conferente il richiamo a Cons. St., sez. V, 21.3.2020 n. 2183, che, nel decidere in merito alla qualificazione di un raggruppamento come verticale o orizzontale, ha stabilito che a tal fine non è dirimente *"la mera indicazione delle parti della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all'interno della compagine imprenditoriale associativa non implica, come tale, la prefigurazione di un raggruppamento verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione programmatica tra prestazioni principali ed accessorie), ma evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della*

esecuzione della prestazione unitariamente considerata”. Allo stesso modo non rileva la richiamata sentenza di questo CGARS 8.2.2016 n. 39, laddove si afferma che *“il bando in questione non prevede - e dunque (in forza del menzionato principio giurisprudenziale) non consente - che i raggruppamenti o le associazioni temporanee partecipanti alla gara assumano una organizzazione articolata, implicante la suddivisione settoriale delle prestazioni da fornire, con assegnazione di segmenti autonomi di attività e di compiti specifici (quali quelli relativi allo svolgimento dei servizi a terra e di servizi logistici) ad una sola delle imprese partecipanti. Al contrario, l’oggetto della prestazione che l’Amministrazione ha inteso “acquistare” consiste e si risolve essenzialmente nel trasporto aereo urgente degli organi e della équipe medica necessaria all’effettuazione dei trapianti, senza la previsione di ulteriori servizi aggiuntivi autonomamente individuabili e funzionalmente “scorporabili”, indicando proprio un bando nel quale la stazione appaltante aveva omissso lo scorporo.*

Nel caso di specie invece la stazione appaltante non solo ha differenziato le attività oggetto di appalto ma ha organizzato la gara presupponendo che l’esecuzione del contratto necessiti di apporti differenziati. Altrimenti non si spiega che il disciplinare di gara, al paragrafo 6 (*“soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione”*), permetta la partecipazione nei raggruppamenti dei prestatori di servizi di architettura e ingegneria *“anche degli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice compresi i laboratori autorizzati ai sensi dell’art. 59 d.P.R. n. 380/2001, purché la loro inclusione sia connessa all’espletamento dei rilievi, delle indagini e delle attività di supporto all’elaborazione dei progetti di gestione degli involucri, dei piani operativi e degli altri studi richiesti per il compimento dell’incarico”*.

Ammettendo la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice compresi i laboratori autorizzati ai sensi dell’art. 59 d.P.R. n.

380/2001 solo al fine di svolgere attività diverse rispetto all'elaborazione dei progetti di cui al punto 1) della tabella 4.1.1., la legge di gara ha ritenuto, da un lato, che il raggruppamento possa essere composto da soggetti di diversa natura e, dall'altro lato, che i laboratori autorizzati potessero svolgere solo le attività di cui ai nn. 2) e 3) della tabella 4.1.1.

In tal senso le dette previsioni di gara si inseriscono compiutamente nella disomogeneità e nella differenziazione delle capacità e dei requisiti tipica dei raggruppamenti verticali, nei quali i componenti sono portatori di competenze distinte e differenti, con le dovute (sopra richiamate) conseguenze sul regime della responsabilità (così l'Ad. plen. 13.6.2012 n. 22).

La differenziazione tra servizi d'ingegneria (punto 1) e attività di rilievi, indagini e prove di laboratorio (punti 2 e 3) trova corrispondenza nel fatto che il disciplinare richiede per la redazione del progetto invasi l'aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno tre progetti di gestione di invaso originato da grande diga (paragrafo 8.3 lett. a), precisando, al paragrafo 8.4. che *“il requisito concernente l'espletamento di servizi per la produzione dei progetti di gestione proposti dall'operatore economico, di cui al precedente paragrafo 8.3 lett. a), deve essere posseduto per intero dalla mandataria/capogruppo, atteso che la suddetta prestazione costituisce requisito prevalente e non frazionabile per l'aggiudicazione del servizio”*.

Detta prescrizione di gara si riferisce a un requisito di partecipazione, come rilevato dall'Amministrazione resistente, nondimeno essa è indice della differenziazione operata dalla stazione appaltante nella *lex specialis*.

Se si considera che ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di associazioni verticali – di competenze distinte e differenti, al quale corrisponde un conseguente regime di responsabilità, si rileva come nel

caso di specie la stazione appaltante abbia impostato la gara nella consapevolezza della diversità fra le prestazioni comprese nell'appalto. La circostanza che nel medesimo paragrafo 8.4 del disciplinare sia di seguito precisato che “*l’elaborazione di eventuali piani operativi stralcio e/o studi per la valutazione di incidenza ambientale annessi ai progetti di gestione presentati e/o anche ad altri progetti di gestione purché riferiti ad invasi generati da grandi dighe, possono essere posseduti sia dalla mandataria sia da una o più delle mandanti*” non fa venir meno la precedente previsione, in forza della quale il requisito concernente l’espletamento di servizi per la produzione dei progetti di gestione proposti dall’operatore economico, di cui al precedente paragrafo 8.3 lett. a), deve essere posseduto per intero dalla mandataria/capogruppo.

Pertanto la *lex specialis* scorpora con chiarezza le varie attività e tale suddivisione risulta in linea con la complessiva impostazione dell’oggetto dell’affidamento.

A fronte di ciò, la circostanza che la stazione appaltante non abbia espressamente qualificato le prestazioni in termini di prestazione principale e prestazione secondaria risulta recessiva. Anche perchè altrimenti si farebbe prevalere un connotato formale rispetto a una prerogativa sostanziale, peraltro evidenziata con chiarezza dalla stazione appaltante, specie a fronte di una giurisprudenza tesa a sottolineare la valenza sostanziale a non solo formale della regola dello scorporo fra prestazioni principali e prestazioni secondarie (Cons. St., sez. V, 7.12.2017 n. 5772).

Del resto, atteso che non si pone, per i motivi sopra illustrati, una tematica di omessa distinzione da parte della stazione appaltante fra le prestazioni oggetto di appalto, risultando piuttosto mancante la sola qualificazione espressa delle prestazioni come principali e secondarie, viene in aiuto il principio del *favor participationis*.

In tema di interpretazione del bando e del disciplinare di gara, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della *lex specialis* di gara (una

avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara: deve invece essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del *favor participationis* e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (Cons. St., sez. V, 24.1.2020 n. 607), considerato anche il disposto dell'art. 83 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 che, prescrivendo l'attinenza e la proporzionalità dei requisiti di partecipazione rispetto all'oggetto dell'appalto, evidenzia "*l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti*".

La sola mancanza della qualificazione formale delle prestazioni come principali e secondarie, in presenza di una distinzione fra le stesse nei termini sopra indicati, non può quindi costituire elemento impeditivo della partecipazione alla gara di un raggruppamento verticale.

In ragione di quanto sopra nel caso di specie non si è verificata quella circostanza ostativa alla possibilità di ammettere in gara raggruppamenti di tipo verticale costituita dalla omessa previa individuazione negli atti di gara, con chiarezza, delle prestazioni principali e di quelle secondarie (così la richiamata sentenza Cons. St., sez. V, 22.10.2018 n. 6032), non essendo quindi precluso al raggruppamento Technital di presentare l'offerta.

Tanto basta per accogliere l'appello.

Parte appellante non poteva infatti essere esclusa in quanto raggruppamento verticale: lo scorporo fra le varie attività oggetto dell'appalto, compiuto dalla stessa stazione appaltante, rende infatti ammissibile la partecipazione di tale tipologia di raggruppamento.

14.2. Il primo motivo di appello è quindi meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo motivo (teso a censurare la declaratoria di irricevibilità della seconda censura contenuta nel ricorso introduttivo, con la quale è stata impugnata la *lex specialis* nel caso in cui

si ritenesse che la medesima precludesse la partecipazione alla gara ai raggruppamenti verticali).

15. In conclusione, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso introduttivo annullando gli atti relativi all'esclusione dell'appellante (verbali di gara nn. 3, 6 e 7 e i relativi atti di comunicazione), con le dovute conseguenze in termini di partecipazione dell'appellante alla gara.

La particolarità e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, estromette la Presidenza della Regione Siciliana, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto e in modalità telematica e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE
Sara Raffaella Molinaro

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO